



Stato della tecnica: impianti di climatizzazione mobili impiegati in veicoli a motore, veicoli ferroviari o natanti

Stato: 1° gennaio 2025¹

N° d'incarto: S292-0830

Situazione iniziale

La fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'importazione a scopi privati di impianti di climatizzazione mobili impiegati in veicoli a motore, veicoli ferroviari o natanti che utilizzano sostanze stabili nell'aria sono vietate secondo l'allegato 2.10 numero 2.1 capoverso 2 lettera d dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).

Delle deroghe esistono a tali divieti secondo l'allegato 2.10 numero 2.2 capoverso 2 ORRPChim se:

- secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
- secondo lo stato della tecnica sono state selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell'aria con il minor impatto sul clima, e
- sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

L'allegato 2.10 numero 7 capoverso 4 ORRPChim regola le disposizioni transitorie per la fabbricazione, l'importazione, la messa a disposizione di terzi e la fornitura a terzi in seguito ad un cambiamento dello stato della tecnica (e, di conseguenza, a seguito del quale non è più soddisfatta la condizione per la deroga di cui all'allegato 2.10, numero 2.2, capoverso 2, lettera a ORRPChim):

- fabbricazione e importazione: 6 mesi dopo la sostituzione secondo lo stato della tecnica.
- messa a disposizione e fornitura a terzi: 12 mesi dopo la sostituzione secondo lo stato della tecnica.

Il presente documento descrive lo stato della tecnica che costituisce la base per le eccezioni e le disposizioni transitorie menzionate più in alto. Questo stato della tecnica si basa sulle conoscenze attualmente disponibili.

Ulteriori informazioni sullo stato della tecnica possono essere richieste via e-mail all'indirizzo chemicals@bafu.admin.ch.

¹ Lo stato della tecnica in questo documento corrisponde a quello del 1° luglio 2019; è stata aggiornata solo la categorizzazione dei dispositivi in base alla modifica del regolamento del 27 novembre 2024 (RU 2024 745).

Definizione dello stato della tecnica per impianti di climatizzazione mobili impiegati in veicoli a motore, veicoli ferroviari o natanti

Secondo l'attuale stato della tecnica, esistono alternative per i seguenti impianti di climatizzazione mobili che utilizzano refrigeranti stabili nell'aria. Tali impianti di climatizzazione non potranno più essere fabbricati, importati o immessi sul mercato dopo i periodi di transizione indicati.

| Impianti di climatizzazione mobili con refrigeranti stabili nell'aria | Data della modifica dello stato della tecnica | Data limite per la fabbricazione e l'importazione | Data limite per la messa a disposizione e la fornitura |
|---|--|--|---|
| Impianti di climatizzazione mobili impiegati in nuovi veicoli a motore della classe M1 (veicoli a motore adibiti al trasporto di persone con almeno quattro ruote e al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente) ² | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 01.01.2018 |
| Impianti di climatizzazione mobili impiegati in nuovi veicoli a motore della classe N1 (veicoli adibiti al trasporto di merci con almeno quattro ruote e un peso garantito di al massimo 3,5 tonnellate e una massa di riferimento al massimo 1305 kg) ² | | | |

Lo stato della tecnica per gli impianti di climatizzazione mobili nei veicoli ferroviari e nelle navi non è ancora stato definito. Pertanto, fino a quando ciò non avverrà, si applica l'esenzione diretta da questo divieto.

² Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b, della direttiva 2006/40/CE